

Lavoratori autonomi occasionali: i chiarimenti sulla comunicazione preventiva

Lavoratori autonomi occasionali: i chiarimenti sulla comunicazione preventiva

A seguito delle segnalazioni all'Ispettorato del Lavoro dei numerosi dubbi interpretativi in materia di comunicazione preventiva delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, sono arrivati i chiarimenti dell'Istituto con la nota n. 109 del 27/01/2022, redatta in collaborazione con il Ministero del Lavoro.

I chiarimenti offerti.

Per una disanima esaustiva si rinvia alla lettura integrale della nota, ci limitiamo qui a riportare – e commentare – quanto previsto per i soggetti senza scopo di lucro o di potenziale loro interesse.

1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell'ambito di applicazione soggettiva dell'art. dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

Al quesito l'Istituto risponde

“No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell'11.01.2022 “.... il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un'attività d'impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale”.

Ne consegue che:

1)l'associazione titolare di solo codice fiscale risulta esonerata a meno che non svolga attività di impresa,

2)l'associazione titolare di partita iva è soggetta alla comunicazione preventiva esclusivamente con riferimento ai collaboratori impegnati in una attività di impresa.

Resta irrisolto, pertanto, il rapporto tra la definizione di attività di impresa e di attività fiscalmente rilevante.

Si ricorda che il Codice civile non fornisce la definizione di «impresa», ma quella di «imprenditore» (art. 2082 c.c.) ossia di chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi.

Si rende pertanto necessario verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- 1) se l'ente svolge attività produttiva, da intendersi come una serie coordinata di atti finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi;
- 2) se siamo in presenza di una organizzazione, ossia in presenza di un complesso produttivo formato da persone e beni strumentali;
- 3) se l'attività è svolta con professionalità da intendersi come non occasionalità dell'attività;
- 4) se l'attività viene svolta con modalità che consentano quantomeno la copertura dei costi.

Fatta eccezione per le realtà erogative e per parte del mondo del volontariato, non è pertanto trascurabile il rischio che un soggetto senza scopo di lucro sia qualificato come soggetto che opera in regime di impresa, a prescindere dalla circostanza che i ricavi percepiti siano assoggettabili o meno ad imposte.

Nelle FAQ leggiamo un quesito che potrebbe interessare anche il mondo dei soggetti senza scopo di lucro, legato alle collaborazioni di natura intellettuale.

5. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

“Come chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell'11.01.2022, le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono tra l'altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c.

In ragione della ratio della norma volta a “...contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi”.

Anche questa previsione dovrebbe essere di particolare interesse in termini di semplificazione, fatto salvo il rischio che la prestazione non sia considerata di natura prettamente intellettuale.

Per concludere si segnala una FAQ legata al mondo sportivo.

9. L'obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?

L'Istituto ritiene di “No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro”.

Sicuramente questa indicazione semplificherà la gestione delle ASD e SSD anche se il ricorso al lavoro autonomo occasionale in questi contesti è limitato ma appare curioso che sia esonerato un soggetto, quale la SSD, iscritto nel registro delle imprese. Forse sarebbe stato più coerente esonerare tutti i soggetti senza scopo di lucro a prescindere dalla natura giuridica, con ciò ricomprendendo quindi anche le imprese sociali e gli enti non commerciali con riferimento all'eventuale svolgimento di attività di impresa.

Perché sono sorti questi interrogativi?

L'obbligo di comunicazione preventiva è stato reso operativo dal 21 dicembre 2021 ed è stato introdotto un po' velocemente, attesa la sua operatività dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento che lo ha introdotto (art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/202). Tra l'altro il provvedimento non ha fornito particolari spiegazioni procedurali, rinviando a quanto previsto per il lavoro intermittente ma senza i necessari adeguamenti.

Successivamente l'Ispettorato nazionale del lavoro, debitamente confrontatosi con il Ministero del Lavoro, ha chiarito (Nota n. 29 del 11/1/2022) che *"L'obbligo in questione è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori"*.

In Arsea Comunica n. 5 del 13/1/2022 avevamo evidenziato come la definizione di impresa non sia univoca per cui sarebbe stato opportuno un chiarimento in merito ai possibili scenari, anche alla luce di quanto indicato dall'Ispettorato con nota del 20/6/2017, ossia:

1. gli enti associativi iscritti nel registro imprese sono sempre obbligati e, in generale, nell'ambito degli enti senza scopo di lucro restano sicuramente soggetti al vincolo le imprese sociali, ivi incluse le cooperative sociali, imprese sociali di diritto, e le società sportive dilettantistiche. Su questo punto l'Ispettorato ritiene di esonerare invece le società sportive dilettantistiche;

2. gli enti associativi titolari di partita iva che svolgono una attività economica organizzata verso i terzi sono obbligati:

a) sempre,

b) con esclusivo riferimento ai collaboratori occasionali impegnati in attività di impresa (soluzione poi prescelta);

3. gli enti associativi titolari di partita iva, anche nel caso in cui non svolgano attività economica organizzata verso terzi, come nel caso dell'attività turistica o della ristorazione diretta ai soci, sono obbligati:

a) sempre,

b) con esclusivo riferimento ai collaboratori occasionali impegnati in attività fiscalmente rilevanti, tesi che sembra la prescelta;

c) mai;

4. gli enti associativi titolari esclusivamente di codice fiscale devono intendersi sempre esonerati dall'adempimento. L'INL conferma ma poi introduce l'obbligo se l'associazione svolge attività di impresa.

La procedura

I committenti soggetti all'obbligo devono trasmettere la comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.

La comunicazione avviene mediante:

- SMS,
- posta elettronica, non necessariamente elettronica,

e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente quindi:

- On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it
- App;
- Fax all'ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

Proprio per garantire la fruizione di questi strumenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

All'interno della comunicazione – i cui contenuti possono essere inseriti nel corpo della mail senza alcun allegato, dovranno essere fornite le seguenti informazioni minime, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Arsea Comunica n. 17 del 27/01/2022

Lo staff di Arsea